

# DGR 22.12.1999 N. 6/47317

Allegato B

## Direttive in materia di sicurezza della navigazione MANIFESTAZIONI NAUTICHE

### Premesse

1. L'autorizzazione in oggetto riguarda esclusivamente le problematiche inerenti la sicurezza della navigazione, tutte le altre norme similari a quelle inerenti le manifestazioni a terra sono ovviamente da rispettare di concerto con le autorità competenti per gli specifici aspetti.
2. Le province, ai sensi dell'art 4, comma 5, lettera b) L.R. 04 aprile 2012 n. 6 (ex art. 4, comma 3, lettera b), *L.R. 29 ottobre 1998, n. 22*), rilasciano le autorizzazioni per lo svolgimento di qualsiasi manifestazione o gara sportiva nautica e per ogni manifestazione di spettacolo o pirotecnica o similare che riguarda uno specchio d'acqua navigabile e che interessa due o più comuni, in accordo con le autorità competenti e gli altri enti interessati, ai sensi dell'art. 91 del regolamento per la navigazione interna.
3. I comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c) L.R. 04 aprile 2012 n. 6 (ex art. 6, comma 2, lettera b), della *L.R. 29 ottobre 1998, n. 22*), rilasciano le autorizzazioni qualora trattasi di manifestazione avente interesse solo comunale.
4. Nel caso in cui la manifestazione ricada in diverse province, la richiesta di autorizzazione è indirizzata ad ognuna delle province interessate e l'autorizzazione è rilasciata dalle province stesse, previo accordo.
5. Al fine di un migliore coordinamento è opportuno che le gare o manifestazioni di qualsiasi specie siano programmate con specifici calendari dai soggetti organizzatori. Le Federazioni interessate potranno richiedere a questo scopo un'unica autorizzazione per tutte le gare in programma sulle acque interne di competenza della stessa provincia o comune.
6. Le manifestazioni nautiche sportive e similari sulle acque interne devono sempre rispettare le disposizioni contenute nell'ordinanza del presidente della Giunta regionale 3 luglio 1997, n. 58600 che disciplina la navigazione nelle acque interne lombarde, nonché le norme successive o contingenti.
7. Le autorizzazioni per manifestazioni non possono derogare ai limiti di navigazione esistenti su particolari specchi d'acqua.

### Domanda di autorizzazione

1. La domanda e la relativa documentazione necessaria dovranno pervenire agli enti autorizzanti non meno di 60 giorni prima della data fissata per le manifestazioni o gare. Tempi più brevi possono essere stabiliti dai singoli enti autorizzanti.
2. La domanda, in bollo, più due copie in carta semplice, deve indicare:
  - i dati anagrafici ed il codice fiscale del responsabile dell'organizzazione sportiva nonché il numero telefonico della sede o recapito per eventuali comunicazioni urgenti,
  - il percorso, la località, la data, l'ora d'inizio e di conclusione presunta della gara o manifestazione, - l'eventuale richiesta di sospensione o di cauta navigazione sullo specchio d'acqua interessato alla manifestazione
3. Nella domanda devono essere autocertificate:
  - la predisposizione di un servizio antincendio da parte dei Vigili del Fuoco e di un servizio sanitario per eventuali soccorsi,
  - la presenza o meno di aree con particolari caratteristiche di tutela ambientale, ittica ecc. e l'impegno al rispetto delle norme ivi previste
  - la non interferenza del campo di gara con le pubbliche linee di navigazione,
  - l'impegno al rispetto di tutte le norme specifiche per il tipo di manifestazione oggetto di autorizzazione e l'assunzione di responsabilità diretta per l'eventuale omissione o disapplicazione di tali norme.

4. Alla domanda devono essere altresì allegati:

- tre copie di una planimetria indicante l'esatta località interessata alla gara, la delimitazione del campo di gara, la localizzazione delle eventuali boe di delimitazione del campo di gara e la distanza dalla riva;
- regolamento di gara;
- eventuale autorizzazione della Federazione Sportiva competente;
- eventuali copie di nulla osta da parte di altre autorità ove ritenuti necessari dall'ente autorizzante.

### **Procedura di autorizzazione**

L'ente autorizzante all'atto del ricevimento della domanda avvia l'iter istruttorio con le seguenti modalità:

1. verifica la non sovrapposizione della gara con altre manifestazioni già autorizzate per la data richiesta, sullo stesso percorso o nella stessa località (in caso di sovrapposizione, l'ente autorizzante dovrà fissare con il soggetto richiedente una nuova data o un percorso alternativo);
2. richiede un parere sulla richiesta di autorizzazione:
  - ai gestori dei servizi pubblici di navigazione di linea;
  - alla provincia (nel caso in cui l'ente autorizzante sia il comune);
  - all'ente competente a rilasciare il parere ambientale e/o ittico (generalmente la provincia o l'ente parco), qualora la manifestazione si svolga in zone caratterizzate dalla presenza di canneti o gravati da particolari vincoli di protezione della fauna ittica.
3. L'ente autorizzante, valutati i pareri consultivi, procederà al rilascio dell'autorizzazione o all'eventuale diniego motivato.
4. In relazione ai problemi di sicurezza, all'atto di emissione dell'autorizzazione, l'ente autorizzante detterà precise prescrizioni in merito:
  - alle zone destinate agli spettatori;
  - ai divieti di elioterapia e balneazione negli specchi d'acqua adiacenti il percorso di gara;
  - ai divieti di sosta su pontili, chiatte ed unità di navigazione presenti in riva;
  - all'interdizione di accesso alle zone nelle quali possono maggiormente prefigurarsi situazioni di pericolo;
  - alle zone in cui deve essere prescritta la sospensione o la cauta navigazione;
  - all'obbligo di procedere ad un segnalamento di tutte le prescrizioni con idonei cartelli da posizionarsi a cura dell'organizzatore della manifestazione.
5. Nel caso in cui l'ente autorizzante sia la provincia, la stessa provvede ad avvisare i comuni interessati dalla manifestazione o gara nautica.

### **Richiami ad altre norme**

L'autorizzazione in oggetto riguarda, come sopra rilevato, solo le problematiche inerenti la sicurezza della navigazione; peraltro, per un corretto rapporto con le altre autorità aventi competenza nel settore, è opportuno che il soggetto organizzatore proceda a dare adeguate informative, mediante una dettagliata relazione contenente i dati afferenti il nominativo del responsabile dell'organizzazione, la località, il percorso, la data e l'ora d'inizio e di conclusione presunta della manifestazione, circa le prescrizioni stabilite con l'autorizzazione per la sicurezza della navigazione. In particolare, dovranno essere informati:

- l'autorità locale di P.S. ai fini dell'organizzazione dei necessari servizi di ordine pubblico;
- la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per le determinazioni di competenza in materia di sicurezza;
- il comune o i comuni interessati per il rilascio delle eventuali autorizzazioni commerciali di competenza e per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza della navigazione;
- la circoscrizione aeroportuale competente per l'uso dello spazio aereo per quanto riguarda le manifestazioni nautiche con uso di aeromobili e simili (Civilavia deve inviare comunicazione

agli enti interessati, ad es. Prefettura, Questura, al fine di informarli del rilascio dell'autorizzazione).

Al fine di velocizzare tali informative è opportuno concordare procedure di comunicazione via fax o posta elettronica con le autorità locali competenti.

### **Vigilanza e controllo**

Le province sono responsabili dell'attività di vigilanza relativamente alle manifestazioni nautiche, nonché del controllo sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza della navigazione.

La regione, tramite le proprie strutture, si riserva di verificare la corretta applicazione delle presenti direttive.